

INCONTRO AUTOGESTITO

martedì 25 maggio 2021



Azioni concrete di contrasto al gioco d'azzardo

L.R. 13 settembre 2019 n. 38 e D.G.R. 30 dicembre 2019 n. 2006

Proposta di regolamento comunale e di ordinanza orari a seguito entrata in vigore LR 38/2019. Raccolta delle principali violazioni con le correlate sanzioni.



ASSOCIAZIONE
COMUNI DELLA
MARCA TREVIGIANA



Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana

INIZIATIVE

23 dicembre 2021

[Proposta di deliberazione consiliare](#)

[Relazione ULSS 2 prot. 204645 del 18/12/2020](#)

[Proposta di Regolamento comunale](#)

[Proposta di ordinanza sindacale](#)

[Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni della LR 38/2019](#)



ASSOCIAZIONE
COMUNI DELLA
MARCA TREVIGIANA

Prot. n. 58

Treviso, 23 dicembre 2020

Oggetto: AZIONI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO.
INVIO PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO
COMUNALE E DI ORDINANZA ORARI A SEGUITO
ENTRATA IN VIGORE L.R. 38/2019

AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA
Loro sedi
[Via PEC](#)

e p.c. DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 2
DELLA MARCA TREVIGIANA
direzione.generale@auls2.veneto.it
protocollo.auls2@pecveneto.it

AL SIGNOR PREFETTO DI TREVISO
protocollo.pn.ftv@pec.interno.it

AL SIGNOR QUESTORE DI TREVISO
gab.quest.tv@pecps.poliziadistato.it

L'Associazione Comuni della Marca Trevigiana continua a supportare i Comuni nell'azione di contrasto al gioco d'azzardo per le molteplici problematiche generate sia a livello sociale che sanitario.

Nel convegno del 23 settembre 2019 il gruppo di lavoro appositamente costituito ha illustrato le novità introdotte in materia dalla Legge Regionale 10 settembre 2019 n. 38 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico" e ha aggiornato gli atti che sono stati inviati con ns nota del 1° ottobre 2019 prot. 59 alle nuove disposizioni regionali.

Alla legge regionale 38/2019, ha fatto seguito la deliberazione della Giunta Regionale n. 2006 del 30 dicembre 2019 "Adozione provvedimento di cui all'art. 8 - Limitazioni all'esercizio del Gioco- della Legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019 - Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da



GIOCO E LUDOPATIA₁₂

[DGR 2006 del 30/12/2019](#) in materia di orari di interruzione del gioco (in attuazione di art. 8 della LR 38/2019)

3 fasce orarie per complessive 6 ore:

dalle 7,00 alle 9,00 (protezione minori, giovani, donne, lavoratori, inoccupati)

dalle 13,00 alle 15,00 (protezione anziani, lavoratori, inoccupati, giovani)

dalle 18,00 alle 20,00 (protezione tutte le fasce di popolazione)



ORARI DI INTERRUZIONE

REGOLAMENTO + DGR

dalle 7,00 alle 9,00

dalle 13,00 alle 15,00

dalle 18,00 alle 20,00

Dalle 22.00 alle 7,00

[DGR 2006 del 30/12/2019](#)

3 fasce orarie per complessive 6 ore:

dalle 7,00 alle 9,00 (protezione minori,
giovani, donne, lavoratori, inoccupati)

dalle 13,00 alle 15,00 (protezione anziani,
lavoratori, inoccupati, giovani)

dalle 18,00 alle 20,00 (protezione tutte le
fasce di popolazione)



ORARI DI FUNZIONAMENTO

REGOLAMENTO +DGR

Dalle 9.00 alle 22.00

dalle 9,00 dalle 13,00

dalle 15,00 dalle 18,00

dalle 20,00 alle 22.00

TOTALE 9 ORE

DGR

Dalle 9,00 alle 13,00

Dalle 15,00 alle 18,00

Dalle 20,00 alle 7,00

TOTALE 18 ORE



Orari di funzionamento degli apparecchi art. 110 comma 6 lett. a) e b) e del gioco d'azzardo

| Orario | 07.00 | 08.59 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.59 | 13.00 | 14.59 | 15.00 | 16.00 | 17.59 | 18.00 | 19.59 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.59 |
|--|--|-------|--|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|-----------------|-------|-------|------------------------------------|-------|-----------------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| apparecchi art. 110 comma 6 lett. a) e b) (SLOT con vincita fino a euro 100 e VLT) | Spenti ai sensi della L.R. 38/2019 | | Accesi / attivi | | | | Spenti ai sensi della L.R. 38/2019 | | Accesi / attivi | | | Spenti ai sensi della L.R. 38/2019 | | Accesi / attivi | | Spenti ai sensi del Regolamento Comunale | | | | | | | | |
| Altre forme di gioco d'azzardo (Es Gratta e vinci, lotto, giochi a premi, sala scommesse, etc) | Non consentite ai sensi del Regolamento Comunale | | Consentite ai sensi del combinato disposto della L.R. 38/2019 e dal Regolamento comunale | | | | | | | | | | | | | Non consentite ai sensi del Regolamento Comunale | | | | | | | | |



Comuni che non
hanno approvato
alcun atto



Valgono disposizioni
LR 38/2019 +
DGR 2006/2019

(non servono atti di recepimento
comunali)



Si suggerisce di approvare
Regolamento ACMT (versione dic 2020)
Ordinanza ACMT (versione dic 2020)



Comuni che
hanno approvato
atti proposti
ACMT

Regolamento +
ordinanza



Vale il combinato disposto
delle disposizioni
regolamentari comunali
correlate con le nuove
disposizioni LR 38/2019 +
DGR 2006/2019



Si suggerisce di approvare
Regolamento ACMT (versione dic 2020)
Ordinanza ACMT (versione dic 2020)



Comuni che hanno
approvato solo
ordinanza orari



Vale il combinato disposto delle
disposizioni comunali correlate
con le nuove disposizioni LR
38/2019 + DGR 2006/2019

(!!! Attenzione alla necessità del
Regolamento a monte
dell'Ordinanza)

!!! Attenzione
funzionamento
minimo apparecchi di
8 ore



Si suggerisce di approvare
Regolamento ACMT (versione dic 2020)
Ordinanza ACMT (versione dic 2020)

Conferenza Unificata

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), tra Governo, Regioni ed Enti Locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico

Repertorio atti n. 103/CU del 7 settembre 2017

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali

Parere Conegliano Veneto in data 1 aprile 2021

In merito alla seconda parte dell'osservazione, ovvero che le limitazioni orarie si discosterebbero immotivatamente dalle fasce orarie stabilite dall'Intesa del 7 settembre 2017, si rinvia alle considerazioni contenute nella recente sentenza TAR Veneto 1209/2019 che ha ritenuto *“l'Intesa priva di valore cogente poiché non recepita con decreto del Ministero dell'Economia”*, affermando che l'Intesa in ogni caso prevede *“un complessivo riordino della materia”* che comprende tra le altre cose una *“significativa riduzione dell'offerta di gioco lecito per cui applicarne solo una parte “risulterebbe arbitrario e contrario allo spirito dell'Intesa”*.

Alla medesima conclusione è giunto un anno dopo anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 5233/2020, che ha configurato l'Intesa quale *“atto prodromico e funzionale ad un successivo intervento statale di riordino e pertanto priva di valore ex se fintantochè tale intervento non si concretizza”*.



Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

Comune Conegliano Veneto, 1 aprile 2021

Federbingo ha inviato al Comune di Conegliano in data 19 febbraio 2021 alcune Osservazioni

1^ OSSERVAZIONE

Le limitazioni orarie “diverrebbero operative al cessare delle misure di contenimento (da ultimo disposte con DPCM 14.1.2021) connesse all’attuale fase emergenziale, quando invece dovrà essere data prevalenza all’interesse delle imprese (cfr., per tutte, T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III, ord. 706/2020 che, nel sospendere l’ordinanza del Sindaco di Palermo in materia di orari di gioco, ha affermato “nel bilanciamento dei contrapposti interessi, pur con la innegabile priorità assiologica da riconoscersi astrattamente alla tutela della salute, appare in concreto più urgente garantire la ripresa dell’attività”.

L’osservazione riguarda sostanzialmente la limitazione degli orari di esercizio del gioco d’azzardo prevista all’art. 6 del Regolamento, in considerazione del fatto che, in questo particolare periodo storico, caratterizzato dalle restrizioni dovute al Covid 19, l’interesse imprenditoriale alla riapertura senza restrizioni di orario delle sale bingo, sarebbe superiore a quello di tutela della comunità.

Nel merito si fa presente che le disposizioni regolamentari non possono tener conto di circostanze particolari, quale quella emergenziale dovuta al Covid, addotta da FederBingo come motivazione per non limitare l’orario di apertura, una volta terminate le attuali restrizioni normative imposte dal Governo



Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

2^ OSSERVAZIONE

Le limitazioni orarie “non risultano sorrette da alcuna istruttoria e si discostano immotivatamente dalle fasce orarie stabilite dall’intesa siglata il 7 settembre 2017, legificata con l’art. 8 L.R. Veneto n. 38/2019, nonché con quelle determinate dalla G.R. con deliberazione n. 2006/2019 e finanche in difformità da quanto affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., Sez. I, parere n. 1418/2020, n. affare 01722/2019)”.

In merito alla asserita mancanza di istruttoria, si precisa che le limitazioni all’orario di apertura contenute nello schema di regolamento, sono supportate da attente analisi sociali condotte dal Dipartimento per le Dipendenze dell’Azienda ULSS2 Marca Trevigiana -che ha sempre collaborato con l’Associazione Comuni della Marca nella prevenzione al gioco d’azzardo- che hanno evidenziato la necessità di intervenire in quanto, anche nel territorio trevigiano, il diffondersi del gioco d’azzardo lecito si configura come un pericolo per la salute pubblica e sottolineato che, grazie alle varie ordinanze dei Sindaci, ai Regolamenti comunali e infine alla LR 38/2019, negli ultimi anni si è constatata una leggera diminuzione del numero dei pazienti.



Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

L'adeguata istruttoria a sostegno della legittimità delle disposizioni di limitazione dell'orario contenute nello schema di regolamento dell'Associazione Comuni è rappresentata dalla Relazione in data 18 dicembre 2020 prot. 204645 del Dipartimento per le Dipendenze dell'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana, che contiene i dati aggiornati al 2019 dei volumi di gioco, che evidenzia che sono in aumento i giocatori d'azzardo nella popolazione adulta (15-64 anni), che la quota dei giocatori con profilo "a rischio severo" è in costante aumento dal 2007 e colloca la Regione Veneto al 2° posto per volume di gioco, dietro solo alla Lombardia ed evidenzia che i dati 2019 degli utenti per i quali viene richiesto il trattamento, sono stati 318 nella sola provincia di Treviso.



Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

In merito alla seconda parte dell'osservazione, ovvero che le limitazioni orarie si discosterebbero immotivatamente dalle fasce orarie stabilite dall'Intesa del 7 settembre 2017, si rinvia alle considerazioni contenute nella recente sentenza TAR Veneto 1209/2019 che ha ritenuto “l'Intesa priva di valore cogente poiché non recepita con decreto del Ministero dell'Economia”, affermando che l'Intesa in ogni caso prevede “un complessivo riordino della materia” che comprende tra le altre cose una “significativa riduzione dell'offerta di gioco lecito per cui applicarne solo una parte “risulterebbe arbitrario e contrario allo spirito dell'Intesa”.

Alla medesima conclusione è giunto un anno dopo anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 5233/2020, che ha configurato l'Intesa quale “atto prodromico e funzionale ad un successivo intervento statale di riordino e pertanto priva di valore ex se fintantochè tale intervento non si concretizza”.



Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

3^ OSSERVAZIONE

Le limitazioni orarie “rendono di fatto impossibile l'esercizio di un'attività (quella del gioco del bingo), oggetto di concessione ministeriale ed indissolubilmente connessa a locali determinati (quelli, appunto, di Conegliano) e non trasferibile al di fuori dei confini comunali per espressa disposizione legislativa (cfr., 6, comma 4-bis D.L. n. 50/2017, conv. nella L. n. 96/2017)

La disposizione normativa di divieto di trasferimento dei locali, cui fa riferimento l'osservazione, è contenuta nell'art. 1 comma 636 lett. c) della legge 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che riguarda la riassegnazione delle concessioni del gioco del bingo e prevede il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga della concessione. Prevede altresì la possibilità, per cause di forza maggiore, di trasferimento in altri immobili situati nello stesso Comune.

Si ritiene che la disposizione normativa citata da Federbingo a sostegno del divieto di trasferimento dei locali, abbia valenza solamente nell'ambito della riassegnazione/proroga della concessione ministeriale. Si fa notare, inoltre, che la medesima norma prevede la possibilità del trasferimento dei locali per cause di forza maggiore e l'entrata in vigore delle disposizioni del regolamento comunale configurerebbe proprio una causa di forza maggiore



Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

Resta inoltre la possibilità, nel caso in cui il concessionario non possa/voglia trasferire i locali in altro immobile idoneo sito nel Comune di Conegliano, di continuare ad esercitare il gioco del bingo nei medesimi locali. In tal caso saranno applicabili le disposizioni dell'art. 4 comma 4 dello schema di Regolamento, che permette la sola possibilità di ampliamento edilizio e solo ed esclusivamente ai fini della messa a norma sotto il profilo igienico-sanitario, antincendio e della sicurezza.



Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

4^ OSSERVAZIONE

Le limitazioni orarie “si riferiscono indistintamente a tutte le attività di gioco, senza considerare la specificità dei servizi offerti dalle aziende concessionarie del bingo, il quale non palesa rischi per il pubblico dei consumatori-giocatori, esprimendo piuttosto una valenza socializzante, come attestato da recenti studi universitari (si pensi a quello dell'Università di Firenze, vedasi

https://bandi.miur.it/bandi.php/public/fellowship/id_fellow/135157

Lo schema di regolamento si riferisce al gioco d'azzardo lecito e lo disciplina nelle modalità e negli orari, limitandoli consapevolmente nelle fasce orarie maggiormente appetibili da parte dei giocatori, per tutelare le categorie più a rischio, quali giovani ed anziani. E' noto che il gioco del bingo attrae soprattutto quella fascia di popolazione definita anziana (dai 60 anni in su) che va a giocare anche per socializzare.

Lo schema di regolamento, coordinato con le disposizioni della LR 38/2019, permette l'esercizio del gioco d'azzardo, quindi anche del bingo, dalle ore 9,00 alle ore 13.00, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e dalle ore 20.00 alle 22.00.

Si ritiene che l'apertura delle sale gioco per 9 ore giornaliere non inibisca affatto la funzione socializzante del gioco del bingo, permettendo di esercitarlo fino alle 10 di sera, orario oltre il quale gli anziani sono già ritirati nelle loro case



Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

Non si tratta quindi di *“illusoriamente proibire o ghezzare il gioco o per ipocrisia politica di rimuoverlo o di spostarlo da un luogo mio a un luogo altrui”* come affermato dal prof. Morisi, Università di Firenze, ma semplicemente di coordinare orari di apertura e chiusura correlati all'obbligo di tutela da parte delle Istituzioni comunali, delle fasce più deboli della popolazione.



Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

5^ OSSERVAZIONE

Le limitazioni orarie “producono gravissimi danni non soltanto per le imprese concessionarie, minandone la sopravvivenza, ma anche per le maestranze impiegate (si noti che il 70% della forza lavoro è composta da personale femminile) in quanto l'imposto regime orario non consente di mantenere in vita l'attività ed i relativi locali già nel brevissimo periodo”.

L'osservazione di Federbingo si inserisce in una problematica più ampia che riguarda tutto il Paese, provato da oltre un anno di pandemia dovuta al Covid e alle conseguenti drammaticità economiche di quasi tutti i settori commerciali/industriali.

Si ritiene, pur comprendendone la valenza sociale, che quanto lamentato esuli dalle competenze comunali, rientrando in un più ampio progetto di sostegni statali ed europei di competenza delle Istituzioni nazionali



Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

6^ OSSERVAZIONE

Le limitazioni orarie *“determinano consistenti pregiudizi per il pubblico Erario in ragione del mancato introitamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria del canone concessorio (attualmente pari ad € 7.500,00 mensili) nonché dei tributi riferiti ai giochi pubblici praticati presso la sala”*

Anche quest'ultima osservazione non può trovare risposta in ambito comunale, in quanto al Comune competono scelte di tutela e prevenzione per garantire la sicurezza dei suoi cittadini, nel caso concreto anche attraverso le limitazioni di orario delle sale gioco, restando invece indifferente ad un ridotto gettito erariale di cui si farà, eventualmente, carico lo Stato.

A supporto, una delle motivazioni contenute nella sentenza TAR Veneto n. 592/2018 che, valutando l'impugnato schema di Ordinanza sindacale predisposto dall'Associazione ed adottato dal Comune di Montebelluna, ha ritenuto “ I regolamenti e le ordinanze comunali sono atti idonei a realizzare l'obiettivo perseguito e devono essere apprezzati proprio per questo, in quanto scopo dell'ordinanza comunale è solo quello di prevenire, contrastare, ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall'utilizzo di apparecchiature per il gioco”.



Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

A conclusione, quale estrema sintesi delle argomentazioni addotte, si cita l'art. 41 della Costituzione per il quale la libertà di iniziativa economica non è assoluta, non potendo svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana



Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

Comune Zero Branco, 11 maggio 2021

SUBINGRESSO

Il quesito dell'Unione Montana Feltrina alla Regione Veneto era il seguente:

*Tizio ha presentato una comunicazione di **subingresso** in attività di vicinato e una scia giochi leciti. Il locale in oggetto si trova tuttavia a pochi metri da uno sportello bancomat. Di conseguenza, stando al divieto di collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a 400 metri da luoghi sensibili, la Scia giochi dovrebbe essere dichiarata inefficace in quanto viola l'art. 7 comma 1 della LR 38/2019 che vieta la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri dai luoghi sensibili elencati al comma 2 del medesimo articolo.*

Tuttavia non si tratta di una nuova apertura, in quanto Tizio è subentrato a Caio, il quale a sua volta aveva presentato, già nel 2011, comunicazione di subingresso in attività di vicinato e scia per giochi leciti nello stesso locale.

Atteso che il comma 6 dell'art. 7 precisa che le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5, non si applicano alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,

si chiede se il divieto di collocazione di apparecchi da gioco sia escluso dal momento che il locale interessato era già esistente nel 2011 potendo così rientrare nell'ambito di applicazione del citato comma 6.



Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

La risposta fornita dalla Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto in data 22 marzo 2021, è stata **negativa** per le seguenti considerazioni:

la questione è oggetto di discussione nell'ambito della dottrina e della giurisprudenza e vanno considerate innanzitutto le finalità della Legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, così come elencate nell'articolo 1 della stessa;

*seppur con riferimento ad un'altra Regione, il Consiglio di Stato ha avuto modo di esprimersi (Consiglio di Stato, Sezione III, 19 dicembre 2019, n. 8563) osservando che la Corte Costituzionale ha ritenuto, in più occasioni, che le disposizioni sui limiti di distanza imposti alle sale da gioco dai luoghi sensibili siano dirette al perseguimento di finalità, anzitutto, **di carattere "socio-sanitario"** e anche di finalità attinenti al **"governo del territorio"**, sotto i profili della salvaguardia del contesto urbano;*

anche il Legislatore regionale veneto ha adottato la disciplina che individua la distanza delle sale da gioco dai luoghi sensibili a tutela delle categorie più esposte; ciò risulta chiaramente dal 2^a comma dell'articolo 1 della L.R. 10 settembre 2019, n. 38, che testualmente recita: "La Regione tutela le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione e disciplina l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco d'azzardo sulla sicurezza e decoro urbano, sulla viabilità, sulla quiete pubblica e sull'inquinamento acustico";

quindi, anche se non si tratta di una nuova apertura, tali finalità dovrebbero rappresentare i riferimenti fondamentali nel dichiarare l'inefficacia della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

CONSIDERAZIONI

SUBINGRESSO

Secondo la Regione Veneto, dunque, le disposizioni della L.R. 38/2019, in particolare quelle che vietano la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri da determinati luoghi sensibili, vanno applicate anche nel caso di subingresso in attività che erano esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 38/2019 e che avevano inizialmente goduto della non applicabilità dei limiti introdotti con la normativa regionale.

La medesima tesi era stata proposta anche dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, già nel 2017, con l'inserimento nell'art. 3 dello schema di Regolamento, del comma 4, che prevedeva *“Per le attività poste a distanza minore di 500 metri dai “luoghi sensibili” indicati al comma 2 o minore di 100 metri dai luoghi in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento o oggetti preziosi indicati al comma 3, nel caso di subentro valgono i medesimi limiti del soggetto cedente”*.

A differenza del 2017, l'ultima versione predisposta dall'Associazione Comuni, aggiornata alla LR 38/2019 e alla DGRV 2006/2019 - ed inoltrata ai Comuni trevigiani a dicembre 2020 - propone invece una formulazione più generica, senza un esplicito riferimento al caso del subingresso.



Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

Tale scelta è stata adottata per permettere ai Comuni di decidere di trattare il subingresso caso per caso, valutando le circostanze concrete, senza la cogenza di una norma regolamentare a monte che lo definisse nuova apertura.

Peraltro, la circostanza che nello schema di Regolamento dell'Associazione non sia più stata inserita una specifica norma in merito al subingresso, non impedisce certamente ad un Comune, se lo ritiene opportuno, di inserire nel proprio Regolamento una disposizione espressa in merito.

Ad ulteriore supporto, le motivazioni della sentenza TAR Veneto n. 81 dell'11.1.2018, (che si allega) la quale stabilisce, in buona sostanza, che in tutti i casi in cui vi sia un cambiamento della situazione giuridica o fattuale, *“tale mutamento porta con sé l'applicazione della nuova disciplina sulle distanze minime da determinati “luoghi sensibili”. E si avrà non solo qualora il medesimo soggetto trasferisca la propria attività in nuovi locali, ma anche qualora nei medesimi locali venga ad operare, a qualsiasi titolo, un nuovo soggetto, rispetto al quale, come è evidente, non sussistono le esigenze di tutela dell'affidamento che invece presidiavano e garantivano la posizione del precedente titolare”*.



Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

CONCLUSIONE

SUBINGRESSO

A conclusione della presente disamina, sia con riferimento alla giurisprudenza pressoché costante nel considerare i Regolamenti/Ordinanze comunali strumenti validi per arginare il gioco d'azzardo, sia in considerazione delle finalità di tutela *delle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione* che la legge regionale ha voluto perseguire, *si ritiene di poter affermare che, anche in assenza di norma specifica, il subingresso debba essere considerato alla stregua di "nuova apertura"* cui applicare le limitazioni al gioco d'azzardo previste dalla LR 38/2019 e dai regolamenti comunali.



Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

[Comune Santa Lucia di Piave, 20 maggio 2021](#)

*(tra) le limitazioni in merito alle nuove installazioni e poi di conseguenza anche agli orari di gioco rientrano anche il **GRATTA e VINCI** e **GIOCO DEL LOTTO** che sono comunque aleatori?*

Il quesito riguarda l'ambito di applicazione del Regolamento dell'Associazione. Le disposizioni del comma 1 dell'art. 1 precisano in modo esplicito che il Regolamento "disciplina le modalità di gestione delle attività relative al gioco d'azzardo, intendendosi come tale il gioco in cui viene puntato o scommesso denaro o altri valori, il cui esito è basato sull'aleatorietà".

Il comma 2 del medesimo articolo specifica che sono disciplinati "(omissis), la pratica e l'esercizio del gioco d'azzardo e degli altri giochi con vincita in denaro e le scommesse in genere".

Nel merito, si risponde che le **disposizioni regolamentari sopra riportate riguardano anche il **GRATTA e VINCI** e **GIOCO DEL LOTTO**** trattandosi di giochi / scommesse con vincita in denaro il cui esito è basato sull'aleatorietà. Di conseguenza vanno applicate le limitazioni relative all'orario e alle distanze dai luoghi sensibili.



Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

*in caso di **subingresso** in attività (supponiamo in un bar) valgono le regole come nuova apertura e quindi il nuovo gestore **deve togliere le slot machine**?*

Nel merito, sia con riferimento alla giurisprudenza pressoché costante nel considerare i Regolamenti/Ordinanze comunali strumenti validi per arginare il gioco d'azzardo, sia in considerazione delle finalità di tutela *delle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione* che la legge regionale ha voluto perseguire, *si ritiene di poter affermare che, anche in assenza di norma specifica, il subingresso debba essere considerato alla stregua di "nuova apertura"* cui applicare le limitazioni al gioco d'azzardo previste dalla LR 38/2019 e dai regolamenti comunali.

Ad ulteriore supporto, le motivazioni della sentenza TAR Veneto n. 81 dell'11.1.2018...

...si risponde al quesito in modo affermativo, **ovvero il nuovo gestore del Bar dovrà eliminare le Slot machine** in quanto le disposizioni della L.R. 38/2019, in particolare quelle che vietano la collocazione di apparecchi per il gioco, vanno applicate anche nel caso di subingresso in attività che erano esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 38/2019 e che avevano inizialmente goduto della non applicabilità dei limiti introdotti con la normativa regionale.



Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

se a seguito di una nuova costruzione di un luogo sensibile o supponiamo di una banca, un bar si ritrovasse a non rispettare il limite dei 400 m., come si valuta nel regolamento tale casistica? Il bar è tenuto a chiudere la sala giochi?"

Nel merito, se le sale gioco o i locali ove sono installate le slot di cui all'art. 110 del TULPS erano già esistenti alla data di entrata in vigore della LR 38/2019, si rientra nella fattispecie di cui all'art. 7 comma 6 della legge regionale che prevede la non applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 del medesimo art. 7.

La risposta al quesito, pertanto, è che se il Bar era già esistente al 28 settembre 2019 (data di entrata in vigore della LR 38/2019) e successivamente viene realizzato un luogo sensibile a distanza inferiore a 400 metri dal Bar, quest'ultimo non è tenuto a chiudere la sala giochi.



Pareri dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana

I commi 3 e 4 dell'art. 4 sembrano in contrasto nelle fattispecie dell'entrata in vigore rispetto alla legge o al regolamento?

Nel merito, va considerato che le disposizioni del comma 3e del comma 4 dell'art. 4 del Regolamento riguardano fattispecie diverse tra loro.

Il comma 3 dell'art. 4 del Regolamento ripropone le medesime disposizioni previste dal comma 6 dell'art. 7 della LR 38/2019, ovvero la non applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 del medesimo art. 7 alle sale gioco esistenti alla data di entrata in vigore della legge e pertanto si rinvia alle stesse considerazioni espresse nella risposta al terzo quesito.

Il comma 4 prevede invece una fattispecie non normata dalla LR 38/2019, di carattere urbanistico/edilizio e di natura prettamente regolamentare, con la quale viene stabilito che un locale che si trovi in zona impropria – e quindi non a distanza di 400 m dai luoghi sensibili – può mantenere gli apparecchi da gioco in quanto esistente prima dell'entrata in vigore della LR 38/2019 (vedi art. 7 comma 6), ma non può ampliare la sua superficie, se non per motivi igienico-sanitari.

Giova ricordare che, trattandosi di disposizione contenuta in un Regolamento comunale, può essere applicata solamente nel territorio di quel Comune e solo dopo che il Regolamento è entrato in vigore secondo le norme dello Statuto comunale.



SENTENZE

Tar Veneto 598/2018 del 4 giugno 2018, per l'annullamento della ordinanza/regolamento del Comune di Montebelluna in merito agli orari di apertura

Riteniamo la sentenza più completa sia in termini di legittimità che di opportunità e che, in buona sostanza, sia la sentenza che “assolve” lo schema di regolamento e di ordinanza del Centro Studi amministrativi della Marca Trevigiana, che il Comune di Montebelluna aveva adottato.

Il ricorso impugnava l'ordinanza che prevedeva un orario di apertura delle sale giochi dalle 8 alle 22, lamentando che era troppo poco rispetto alle 24 ore di prima. Il TAR con motivazione esemplare, ha respinto il ricorso ritenendo congruo l'orario dalle 8 alle 22 in quanto **“ la riduzione dell'orario di apertura è solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicura efficacia**



SENTENZE

Tar Veneto 598/2018 del 4 giugno 2018

Infondate le censure alla **violazione della libertà di impresa**, al principio di proporzionalità e alla disparità di trattamento



Libertà di iniziativa economica non è assoluta, non potendosi svolgere in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41 Cost.)

Limitazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco



L'apertura delle sale giochi per 14 ore giornaliere appare proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo



La riduzione degli orari di apertura delle sale da gioco è solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia, che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicuro effetto (Cons. St. n. 2519/2016)



SENTENZE

Tar Veneto 448 del 27/03/2019 pubblicata il 10 aprile 2019 per l'annullamento del regolamento comunale del Comune di Belluno in merito al Bancomat

questa sentenza accoglie il ricorso della ditta e ritiene che il bancomat non possa
considerato luogo sensibile, come invece prevede il regolamento comunale di Belluno,
che imponeva una distanza delle sale gioco non inferiore a 300 metri dai bancomat.
L'ACMT prevedeva una distanza di m.100 dai bancomat che erano stati denominati
luoghi che commercializzano denaro/oro/preziosi (vd Regolamento ACMT all'art. 3,
commi 3 e 4)





SENTENZE

Tar Veneto 587/2019 del 13 maggio 2019 per l'annullamento della delibera e del regolamento comunale del Comune di Jesolo in merito al posizionamento di pellicole e vetrofanie e posizionamento di sgabelli

Questa sentenza, articolata in 10 motivi di ricorso, respinge il sesto motivo di ricorso della ditta dichiarando che la scelta del regolamento "di precludere la presenza di strutture su cui sedersi è funzionale all'esigenza di prevenire e contrastare la ludopatia".

Precludere strutture su cui sedersi (sedie e sgabelli)



Previene e contrasta la ludopatia

Il quinto motivo del ricorso che riguarda la visibilità delle vetrate delle sale gioco, non viene preso in considerazione dal TAR per motivi di inammissibilità e quindi non entra nel merito, anche se la lettura complessiva della sentenza fa intuire che tale prescrizione contenuta nel regolamento comunale sia legittima.

Visibilità e trasparenza delle vetrate



Previene e contrasta la ludopatia



Art. 5 comma 5 Regolamento CSAMT
prevede le vetrate trasparenti



L.R. 38/2019 art. 7 comma 3



SENTENZE

giardini pubblici come luoghi sensibili

[Consiglio di Stato, III Sezione,](#) pubblicata il 26.3.2021, si è pronunciato sul seguente ricorso: [sentenza n. 2582 del 18 marzo 2021](#)

- un soggetto chiede alla Questura di Pisa la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio della raccolta delle scommesse;
- la Questura respinge l'istanza in quanto la sede dell'esercizio non rispetterebbe la distanza minima di 500 mt da giardini pubblici, previsti come luoghi sensibili dal Regolamento comunale;
- il richiedente ricorre al TAR Toscana per ottenere l'annullamento del rigetto della Questura contestando in particolare il regolamento comunale **che individua come luoghi sensibili i "giardini pubblici"** ed affermando che, nel caso in questione, non si tratta di un giardino pubblico in quanto mancano strutture adeguate a tal fine;
- il Tar con sentenza 347 del 19 marzo 2020, respinge il ricorso per varie ragioni e in particolare perché c'è una legge regionale che vieta l'apertura di centri scommesse ed altri tipi di esercizi del gioco se situati a meno di 500 metri da determinati luoghi sensibili individuati dalla legge stessa o individuabili dai Comuni;
- il richiedente ricorre quindi al CDS per ottenere la riforma della sentenza del TAR, sostenendone l'erroneità per svariate ragioni.



SENTENZE

giardini pubblici come luoghi sensibili

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, compensando le spese, confermando la sentenza impugnata, in particolare per le seguenti ragioni:

- **anche i giardini pubblici possono a pieno titolo rientrare nella nozione di luoghi sensibili** laddove essi costituiscano posti di frequentazione e ritrovo per le categorie più deboli, come giovani e persone anziane, tra le più esposte al rischio della ludopatia;
- speciosa è la distinzione tra verde pubblico e giardino pubblico propugnata dall'appellante, dato che anche un'area non chiusa o recintata può costituire sul piano urbanistico un giardino pubblico;
- ciò che rileva è la **circostanza che in questi luoghi si verificano aggregazioni o concentrazioni di soggetti particolarmente esposti al rischio della ludopatia** e tanto accade anche per i giardini pubblici, frequentati notoriamente da persone giovani e anziane, categorie meritevoli della massima protezione.



La situazione in questo momento....

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65

Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 7 Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

1. Dal 1 luglio 2021, **in zona gialla**, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020

Vedi Dpcm del 2 marzo 2021

Allegato 9

Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative (8 ottobre 2020)

[Scheda tecnica](#)

[Sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse](#)

In caso di eventuale passaggio in zona bianca, potrebbero essere anticipate le riaperture

(Sardegna aveva riaperto i casinò quando era passata in zona bianca)

Attendiamo chiarimenti o nell'ordinanza del Ministro della Salute o da FAQ (?) o dalla conversione dei DECRETI LEGGE già emanati



La situazione in questo momento....

(Regioni.it 4074 - 20/05/2021) Roma, 20 maggio 2021 (comunicato stampa)

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta odierna ha aggiornato Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.

Il documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio e al Ministro della Salute **affinché le linee guida possano essere adottate con ordinanza** in attuazione dell'articolo 12 del Decreto-legge 65/2021. In particolare gli aggiornamenti, rispetto al precedente documento del 28 aprile, riguardano: **sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; sagre e fiere locali; corsi di formazione.**



21/67/CR05/COV19

[Scheda tecnica](#)

[Sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse](#)

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

| <p>Dpcm del 2 marzo 2021</p> <p><i>Linee Guida 08.10.2020</i></p> | <p><i>In attesa dell'Ord Ministro della Salute</i></p> <p><i>Linee Guida 20.05.2021</i></p> | <p>Modifica</p> |
|---|---|------------------------------------|
| <p>Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso</p> | <p>=</p> | <p>=</p> |
| <p>Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.</p> | <p>=</p> | <p>=</p> |
| <p>Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita</p> | <p>Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.</p> | <p>In rosso le aggiunte</p> |



Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

| Dpcm del 2 marzo 2021 <i>Linee Guida 08.10.2020</i> | <i>In attesa dell'Ord Ministro della Salute</i> <i>Linee Guida 20.05.2021</i> | Modifica |
|--|---|---|
| Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente | = | = |
| Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro | = | = |
| Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani | = | = |
| La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche | = | = |
| Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura. | Rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. entrata, uscita, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente soprattutto prima dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura | Riformulata l'intera indicazione |



Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

| Dpcm del 2 marzo 2021 Linee Guida 08.10.2020 | In attesa dell'Ord Ministro della Salute Linee Guida 20.05.2021 | Modifica |
|--|---|---|
| <p>I clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro</p> | <p>Gli utenti devono sempre indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali)</p> | <p>Riformulata l'intera indicazione</p> |
| <p>Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiera, maniglie, ecc).</p> | <p>Garantire la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack). Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiera, maniglie, ecc).</p> | <p>Riformulata l'intera indicazione</p> |
| | <p>Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.</p> | <p>Nuova indicazione</p> |



Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Dpcm del 2 marzo 2021

Linee Guida 08.10.2020

Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro

Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

In attesa dell'Ord Ministro della Salute

Linee Guida 20.05.2021

Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro **(estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio)**.

E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

Modifica

In rosso le aggiunte

Riformulata l'intera indicazione

SANZIONI

Art. 14 - Vigilanza e sanzioni.

1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le **funzioni di vigilanza e di controllo** sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di **accertamento ed irrogazione delle sanzioni**, sono esercitate dal Comune competente per territorio che destina i relativi proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

2. Ove non sia diversamente disposto dalla normativa statale, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) la violazione delle disposizioni dell'articolo 7, commi 2 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931;
 - b) il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931;
 - c) la violazione dei divieti di cui all'articolo 9 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00

→ **Sanzioni L.R. n. 38/2019 Art. 14 c. 2 → Ove non sia diversamente disposto dalla normativa statale**



SANZIONI

Sanzioni L.R. n. 38/2019 Art. 14 c. 2. Ove non sia diversamente disposto dalla normativa statale

| NORMATIVA SANZIONE | NORMATIVA ABUSO | SANZIONE PECUNIARIA | SANZIONE ACCESSORIA |
|--|---|--|---|
| L.R. n. 38/2019 Art. 14 comma.2 lett. a) | Violazione limite distanza di 400 m da luoghi sensibili e dai luoghi ove si commercializza denaro (articolo 7, comma 2); Oscuramento vetrine (art. 7, comma 3 LR38); | da euro 2.000 a euro 6.000 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110 comma 6, ovvero Slot con vincita fino a euro 100 e VLT | Art. 14 comma 5: nei confronti dei soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni , anche non continuative, delle disposizioni di cui al comma 2, il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 comma 6, ovvero Slot con vincita fino a euro 100 e VLT, mediante apposizione dei sigilli, anche se hanno provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria |
| L.R. n. 38/2019 Art. 14 comma 2 lett. b) | Violazione interruzione oraria del gioco dalle ore 7.00 alle ore 9.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18 alle ore 20.00 (art. 8 LR 38) e DGRV n. 2006/2019 | da euro 500 a euro 1.500 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110 comma 6, ovvero Slot con vincita fino a euro 100 e delle VLT, | |
| L.R. n. 38/2019 Art. 14 comma 2 lett. c) | Mancata esposizione materiale informativo fornito da ULSS e far credito ai giocatori (art.9 LR 38) | da euro 2.000 a euro 6.000 | |
| Regolamento comunale Art. 6 comma 1 | Violazione interruzione orario stabilito per l'esercizio del gioco d'azzardo in genere dalle 22.00 alle 09.00 | da euro 25 a euro 500 (art. 7 bis Dlgs 267/2000) | |



SANZIONI

| NORMATIVA SANZIONE | NORMATIVA ABUSO | SANZIONE PECUNIARIA | SANZIONE ACCESSORIA |
|--|--|--|--|
| Altre violazioni alle disposizioni del Regolamento comunale non disciplinate da norma specifica | | da euro 25 a euro 500 (art. 7 bis Dlgs 267/2000) | |
| L.R. n. 38/2019 Art. 14 comma 3 | Violazione obbligo di formazione ed aggiornamento (art. 4, comma 1, lettera g) | da euro 500 a euro 1.500 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 comma 6, ovvero Slot con vincita fino a euro 100 e VLT e da euro 2.000 a 6.000 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse; oltre diffida ad adempiere alla formazione entro sessanta giorni | Art. 14 comma 4: in caso di inosservanza della diffida, il Comune dispone la chiusura temporanea mediante apposizione dei sigilli agli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 comma 6, ovvero Slot con vincita fino a euro 100 e VLT, fino all'assolvimento dell'obbligo formativo. |
| L.R. n. 38/2019 Art. 10 | Violazione del divieto di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è vietata. ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 87/2018 (art. 9 comma 1, D.L. n. 87/2018 convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96) | il 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività. Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 | |



SANZIONI

| NORMATIVA SANZIONE | NORMATIVA ABUSO | SANZIONE PECUNIARIA | SANZIONE ACCESSORIA |
|--|--|--|---|
| D.L.13.9.2012 n. 158 art. 7 comma 4 | Violazione del divieto di pubblicità concernente il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte AI MINORI e violazione degli ulteriori divieti contenuti nel comma 4 dell'art. 7 del D.L.13.9.2012 n. 158 | da euro 100.000 a euro 500.000 sia per il committente del messaggio pubblicitario che per il proprietario del mezzo con cui è diffuso. | |
| D.L.13.9.2012 n. 158 art. 7 comma 5 | Mancato inserimento di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, su tagliandi, apparecchi di cui art. 110 comma 6 lett. a) del TULPS, targhe da esporre su aree o sale con installazione di VLT di cui art. 110 comma 6 lett. b), nonché nei punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi | Per le violazioni dei divieti di cui al comma 5), euro 50.000 per il concessionario. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 5) relative agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett a) e b), euro 50.000 per il solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi. Per la violazione nei punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita se diverso dal concessionario. | |
| D.L.13.9.2012 n. 158 art. 7 comma 8 | Violazione divieto di ingresso ai MINORI di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree o sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'art. 110 comma 6 lett. b) del TULPS e nei punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi. | Da euro 5.000 a euro 20.000 per titolare esercizio commerciale, o del locale o del punto offerta gioco [DL 98/2011 art. 24 c. 21] Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l'Agenzia delle dogane e dei monopoli , che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. | Chiusura esercizio commerciale, o del locale o del punto offerta gioco da 10 fino a 30 giorni. Revoca di qualunque autorizzazione o concessione per i soggetti che commettono 3 violazioni anche non continuative nel corso di un triennio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica la violazione alle Autorità che hanno rilasciato concessione o autorizzazione ai fini applicazione sanzione accessoria. |



SANZIONI

| NORMATIVA SANZIONE | NORMATIVA ABUSO | SANZIONE PECUNIARIA |
|--|--|---|
| R.D. 18-6-1931 n. 773 art. 110 c. 9 lett. a) | Violazione divieto di produzione o importazione <u>di</u> apparecchi e congegni commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi | da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio |
| R.D. 18-6-1931 n. 773 art. 110 c. 9 lett. b) | Violazione divieto di produzione o importazione di apparecchi e congegni commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti | da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio |
| R.D. 18-6-1931 n. 773 art. 110 c. 9 lett. c) | Violazione divieto di distribuzione o installazione oppure consentire l'uso in luoghi pubblici (o aperti al pubblico o in circoli/associazioni) qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni commi 6 o 7 e disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi. La stessa sanzione nei confronti di chiunque corrisponde vincite in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi | 4.000 euro per ciascun apparecchio 4.000 euro a chiunque corrisponde, a fronte delle vincite, premi in danaro o altra specie |



SANZIONI

| NORMATIVA SANZIONE | NORMATIVA ABUSO | SANZIONE PECUNIARIA |
|---|---|--|
| R.D. 18-6-1931 n. 773 art. 110 c. 9 lett. d) | Violazione divieto di distribuzione o installazione oppure consentire l'uso in luoghi pubblici (o aperti al pubblico o in circoli/associazioni) di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti | da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio |
| R.D. 18-6-1931 n. 773 art. 110 c. 9 lett. f) | <u>Mancata apposizione su ogni apparecchio o congegno dei titoli autorizzatori</u> | da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio |
| R.D. 18-6-1931 n. 773 art. 110 c. 9 lett. f-bis) | Violazione divieto di distribuzione o installazione oppure consentire l'uso di apparecchi e congegni o ne consente non muniti delle prescritte autorizzazioni | da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio |
| R.D. 18-6-1931 n. 773 art. 110 c. 9 lett. f-ter) | Violazione divieto di distribuzione o installazione oppure consentire l'uso di apparecchi <u>videoterminali</u> non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione | da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale |
| R.D. 18-6-1931 n. 773 art. 110 c. 9 lett. f-quater) | Violazione divieto di distribuzione o installazione o di mettere a disposizione apparecchi destinati a qualunque forma di gioco, anche promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 | da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni |
| R.D. 18-6-1931 n. 773 art. 110 c. 9-bis | Mancato rilascio di titoli autorizzatori per gli apparecchi ovvero gli stessi non siano rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 | Confisca e distruzione degli apparecchi e dei congegni |



SANZIONI

| NORMATIVA SANZIONE | NORMATIVA ABUSO | SANZIONE PECUNIARIA | SANZIONE ACCESSORIA |
|--------------------------------------|---|--|--|
| R.D. 18-6-1931 n. 773 art. 110 c. 11 | Riscontro di violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni | | Il Questore sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni computato nella esecuzione della sanzione accessoria |
| D.L. 6-7-2011 n. 98 art. 24 | Violazione divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. | D.L. 6-7-2011 n. 98 c. 22: divieto previsto dal comma 20 riguarda l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dal Registro unico degli operatori del gioco pubblico istituito con D.L. 26-10-2019 n. 124 Art. 27 | |

L.R. n. 38/2019 Art. 14 c. 6

L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del **Comune**, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'**80 per cento** del totale sanzionato. Il rimanente **20 per cento** è versato dal Comune alla **Regione** entro il 30 giugno dell'esercizio successivo quello dell'introito della sanzione

SANZIONI – COMUNE DI MIRA

il Tribunale di Venezia si esprime sulla sanzione per violazione art. 7, comma 3, della LR 38/2019

Con sentenza in data 15 aprile 2021, il Tribunale di VENEZIA ha esaminato il seguente caso:

- Il Comune di MIRA con ordinanza-ingiunzione in data 08.7.2020 ingiunge ad una società titolare di una sala giochi il pagamento di una sanzione di 26.000 euro (2000 euro per ciascuno dei 13 apparecchi da gioco esistenti nel locale) per violazione dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 38/2019, sanzionato dall'art. 14, comma 2, lett. A) della L.R. 38/2019, in quanto *“le vetrine del locale, in cui sono installati 13 apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, c.6 TULPS, sono oscurate con pellicole che impediscono totalmente la visibilità dall'esterno, degli ambienti interni”*.
- La società presenta ricorso al Tribunale di Venezia contestando l'ordinanza-ingiunzione per vari motivi ed in particolare per:
 - difetto di competenza dell'organo (Dirigente del Servizio SUAP) che l'ha emanata, stante la competenza del Sindaco a provvedervi quale massima autorità sanitaria locale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6, l.r. Veneto n. 38/2019, il quale affida ai Comuni il compito di attuare le disposizioni programmatiche in materia di salute pubblica;
 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, l.r. n. 38/2019, per non aver provveduto l'amministrazione all'emanazione di un regolamento attuativo della normativa di indirizzo di cui alla legge regionale citata;
 - buona fede della ricorrente, per aver la medesima incolpevolmente creduto nella legittimità della propria condotta, stante la complessità e la frammentarietà della disciplina normativa specialistica del settore;
 - mancato accertamento, da parte degli agenti della Polizia Locale, del numero degli apparecchi installati ed effettivamente funzionanti, in violazione di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 7 e 14, l.r. n. 38/2019;
 - manifesta ingiustizia e sproporzionalità nel quantum della sanzione irrogata, tenuto conto della modesta offensività della condotta oggetto di contestazione.



SANZIONI – COMUNE DI MIRA

il Tribunale di Venezia si esprime sulla sanzione per violazione art. 7, comma 3, della LR 38/2019

- Il Tribunale Ordinario di Venezia ha respinto il ricorso, confermando quindi l'**ordinanza-ingiunzione** e condannando la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, per i seguenti particolari motivi, come sostanzialmente già espressi anche dal Comune costituitosi in giudizio:
 - la **competenza ad adottare il provvedimento è dell'organo dirigenziale** alla luce di quanto stabilito dall'art. 107 d.lgs. n. 267/2000;
 - **non è necessario un regolamento attuativo dell'art. 7, comma 3, l.r. Veneto n. 38/2019** in quanto il contenuto di tale articolo è precettivo e non meramente programmatico e/o di indirizzo: tale disposizione stabilisce, infatti, testualmente che *“le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno”*;
 - la regolamentazione delle vetrine degli esercizi commerciali non è ricompresa tra le competenze delegate all'amministrazione comunale, individuate all'art. 6 della LR 38/2019;
 - l'elemento positivo che ingenera l'erronea convinzione della correttezza del proprio operato deve essere esterno e non può coincidere con la mancata conoscenza della normativa regolatrice del settore;

l'amministrazione comunale ha provveduto all'irrogazione della **sanzione nella misura minima**, limitandosi a **moltiplicare la somma di 2.000,00 euro per il numero degli apparecchi** presenti nel locale commerciale



VIGILANZA E SANZIONI

DISTANZA APPARECCHI PER IL GIOCO

Lr 38/2019 Art. 7 comma 2



SANZIONE

Lr 38/2019 Art. 14 comma 2 lett a)



Violazione distanza di 400 metri
Sanzione da € 2.000,00 a €
6.000,00 per ogni apparecchio
per il gioco ad esclusione degli
apparecchi esistenti alla data del
28/09/2019



VIGILANZA E SANZIONI

**LIMITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL
GIOCO (ORARI)**

Lr 38/2019 Art. 8 e DGR 2006/2019



SANZIONE

LR 38/2019 Art. 14 comma 2 lett b)



Sanzione amministrativa
pecuniaria da € 500,00 a €
1.500,00 per ogni apparecchio
per il gioco di cui all'art. 110
comma 6

Applicabile dal 26/01/2020



VIGILANZA E SANZIONI

ORDINANZA SINDACALE

INOTTEMPERANZA ORDINANZA
SINDACALE IN MATERIA NON GIA'
DISCIPLINATA DALLA LR 38/2019
E DALLA DGR 2006/2019, IVI
COMPRESI ORARI DIVERSI DI
QUELLI STABILITI DALLA REGIONE



SANZIONE

**Da € 25,00 a € 500,00 art. 7 bis DLgs
267/2000**



VIGILANZA E SANZIONI

COMPITI DEI GESTORI

LR 38/2019 Art. 9 commi 1 e 2

Comma 1
Esposizione materiale
informativo (ULSS)

Comma 2
Divieto di credito ai
giocatori



SANZIONE

LR 38/2019 Art. 14 comma 2 lett c)



Sanzione amministrativa
pecuniaria da € 2.000,00 a €
6.000,00
Applicabile dal 28/09/2019



VIGILANZA E SANZIONI

OSCURAMENTO VETRINE

LR 38/2019 Art. 7 comma 3



SANZIONE

LR 38/2019 Art. 14 comma 2 lett a)



Sanzione amministrativa
pecuniaria da € 2.000,00 a €
6.000,00 per ogni apparecchio
per il gioco di cui all'art. 110
comma 6

Sanzione applicabile dal
28/09/2019, anche per i
locali esistenti



VIGILANZA E SANZIONI

OBBLIGO DI FORMAZIONE

LR 38/2019 Art. 4 comma 1 lett. g)

SANZIONE

LR 38/2019 Art. 14 comma 3)

Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 2.000,00 a € 6.000,00 per
gestori e il personale operante nelle
sale da gioco e nelle sale scommesse

Sanzione amministrativa pecuniaria
da € 500,00 a € 1.500,00 per
esercenti che gestiscono apparecchi
art. 110 comma 6

Diffida ad adempiere alla
formazione entro 60 gg

LR 38/2019 Art. 14 comma 4)

In caso di inosservanza della diffida, il Comune dispone la CHIUSURA TEMPORANEA mediante apposizione di sigilli agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo



VIGILANZA E SANZIONI

TITOLI AUTORIZZATORI RELATIVI AGLI
APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO
DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 LETT
A) DEL TULPS

NOTA ADM DEL
25.02.2020



DAL 07/02/2020

Obbligatoria esposizione, su ciascun
apparecchio:

- **NULLA OSTA DISTRIBUZIONE** (NOD) in **ORIGINALE** rilasciato dagli Uffici dell'Agencia competente per territorio;
- **NULLA OSTA** per la **MESSA IN ESERCIZIO** (NOE) in **ORIGINALE** rilasciato dagli uffici dell'Agencia competente per territorio



Non è consentita – e, pertanto, non potrà che rilevare in termini sanzionatori, ai sensi dell'art. 110, comma 9, lettera f), del TULPS

- **OMESSA APPOSIZIONE**
- **APPOSIZIONE FOTOSTATICA**
- **APPOSIZIONE COPIA CONFORME**

PERMANE OBBLIGO DI ESPORRE ATTESTATO DI CONFORMITA' IN CARTA SEMPLICE, CON LOGO AGENZIA



VIGILANZA E SANZIONI

3 VIOLAZIONI NEL CORSO DEL
BIENNIO



DISTANZA

OSCURAMENTO VETRINE

ORARIO

MANCATA ESPOSIZIONE
MATERIALE ULSS

CREDITO AI GIOCATORI

SANZIONE

LR 38/2019 Art. 14 comma 5 prevede che nei confronti dei soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni di cui al comma 2, ovvero violazione distanza, violazione orario, concessione di credito, il Comune dispone la **chiusura definitiva** apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 comma 6 TULPS mediante apposizione di sigilli anche se hanno provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (**sanzione applicabile dal 28.9.2019**);



Determinazione Direttoriale Agenzia delle accise, dogane e monopoli 18/5/2021 n. 151294/RU

Regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.

Art. 13 Disposizioni finali, abrogazioni, decorrenza

Comma 1

Entra in vigore a decorrere dal **1 giugno 2021**



Abrogato il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza **8 novembre 2005**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2005, n. 262, così come modificato dal **decreto interdirettoriale 20 aprile 2011**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2011, n. 107.

Comma 2

Con successivo provvedimento del Direttore Giochi, da adottarsi **entro 60 giorni (31/07/2021)** dall'entrata in vigore della presente determinazione



Saranno approvate le linee guida per gli OdV per le verifiche di conformità alle regole tecniche degli apparecchi di cui alla presente determinazione



Art. 2 comma 1 lett. u)
OdV: organismo di certificazione convenzionato con ADM, il cui elenco è reso pubblico sito di ADM all'indirizzo www.adm.gov.it



Progetto GAP annualità 2021
materiale informativo

ULSS 2 Dipartimento per le Dipendenze - Ser.D. di Treviso

Piattaforma informativa
dedicata
www.indipendo.it



L'Ambulatorio per le dipendenze offre ai giocatori e ai loro familiari un intervento specialistico mirato al trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo

Il Servizio è gratuito e ad accesso diretto

Ambulatori per il disturbo da Gioco d'Azzardo

Castelfranco Veneto, Via dei Carpani 16/Z
Padiglione K Piano Rialzato
Segreteria: 0423 732736
servizioidipendenze.asolo@aulss2.veneto.it

Oderzo, Via Manin 46
Piano 2
Segreteria: 0422715608
servizioidipendenze@aulss2.veneto.it

Conegliano, Via Ortigara 131
Segreteria: 0438 663850
servizioidipendenze.pieve@aulss2.veneto.it

Treviso, Via Castellana
2 Piano 3
Segreteria: 0422 323720
servizioidipendenze@aulss2.veneto.it



*Tutti perdono quando si gioca d'azzardo,
fermarsi è possibile*

Visita il portale
www.indipendo.it





Progetto GAP annualità 2021 materiale informativo

ULSS 2 Dipartimento per le Dipendenze - Ser.D. di Treviso

COSA SAPPIAMO

Il Gioco d'Azzardo compromette il benessere della persona, della famiglia e della società



Tutti perdono quando si gioca d'azzardo, fermarsi è possibile



COSA FACCIAMO

L'Ambulatorio per le dipendenze offre ai giocatori e ai loro familiari un intervento specialistico mirato al trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo



Prenditi cura di te e delle tue relazioni!

Puoi rivolgerti al
Dipartimento per le
Dipendenze della tua zona

COME LAVORIAMO

La persona e i suoi familiari sono al centro dei nostri percorsi

Il Servizio è gratuito e ad accesso diretto



I percorsi offerti possono essere individuali, di gruppo, sia in presenza che online www.indipendo.it
Durante il percorso potrai ricevere anche consulenza legale e finanziaria

CONTATTI

Castelfranco Veneto, Via dei Carpani 16/Z
Padiglione K Piano Rialzato
Segreteria: 0423 732736
serviziodipendenze.asolo@aulss2.veneto.it

Conegliano, Via Ortigara 131
Segreteria: 0438 663850
serviziodipendenze.pieve@aulss2.veneto.it



AUTOTEST

Hai mai sentito l'impulso a giocare somme di denaro sempre più elevate?

SÌ NO

Hai mai evitato di dire l'entità di quanto giochi alle persone che ti stanno più vicino?

SÌ NO

Se hai risposto SÌ almeno a una domanda sei a rischio di sviluppare problemi con il gioco d'azzardo

Oderzo, Via Manin 46
Piano 2
Segreteria: 0422 715608
serviziodipendenze@aulss2.veneto.it

Treviso, Via Castellana 2
Piano 3
Segreteria: 0422 323720
serviziodipendenze@aulss2.veneto.it

**Ambulatorio
per il disturbo da
Gioco d'Azzardo**



Grazie per l'attenzione

